COMUNITÀ ECONOMICA EUROPEA

INFORMAZIONI

LA COMMISSIONE

DIRETTIVE E DECISIONI

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 7 febbraio 1966

che autorizza la riscossione di tasse di compensazione sulle importazioni, nella Repubblica federale di Germania, di biscotti e cialde in provenienza dagli altri Stati membri

(66/151/CEE)

LA COMMISSIONE DELLA COMUNITÀ ECONOMICA EUROPEA,

Visto il Trattato che istituisce la Comunità Economica Europea,

Vista la decisione del Consiglio del 4 aprile 1962 [1], fondata in particolare sull'articolo 235 del Trattato, relativa alla riscossione di una tassa di compensazione su alcune merci risultanti dalla trasformazione di prodotti agricoli, prorogata e modificata con decisione del 29 marzo 1965 [2], prorogata con decisione del 15 giugno 1965 [3], prorogata e modificata ulteriormente, fino al 30 giugno 1966 con decisione del 26 ottobre 1965 [4],

Vista la decisione del Consiglio del 4 aprile 1962 [5] che stabilisce l'elenco delle merci alle quali può essere applicata la summenzionata decisione,

Vista la decisione della Commissione del 6 novembre 1964 [6] che autorizza la riscossione di tasse di compensazione sulle importazioni nella Repubblica federale di Germania, di biscotti e cialde in provenienza da alcuni Stati membri, modificata con decisione del 21 dicembre 1964 [7], prorogata e modificata con decisione del 31 marzo 1965 [8], prorogata con decisione del 18 giugno 1965 [9], modificata con decisione del 12 ottobre 1965 [10], prorogata con decisione del 27 ottobre 1965 [11], modificata con decisione del 14 dicembre 1965 [12],

Considerando che i prodotti agricoli contemplati dall'articolo della prima decisione precitata del Consiglio e che sono utilizzati per la fabbrica-

[1] GU n. 30 del 20.4.1962, pag. 999/62.
[2] GU n. 51 del 30.3.1965, pag. 754/65.
[3] GU n. 109 del 23.6.1965, pag. 1866/65.
[4] GU n. 179 del 27.10.1965, pag. 2801/65.
[5] GU n. 30 del 20.4.1962, pag. 1000/62.
[6] GU n. 206 dell'11.12.1964, pag. 3513/64.
[7] GU n. 9 del 25.1.1965, pag. 85/65.
[8] GU n. 74 del 1°.5.1965, pag. 1094/65.
[9] GU n. 114 del 28.6.1965, pag. 1915/65.
[10] GU n. 184 del 5.11.1965, pag. 2831/65.
[11] GU n. 193 del 15.11.1965, pag. 2953/65.
[12] GU n. 12 del 21.1.1966, pag. 155/66.

zione dei biscotti e delle cialde sono il grano tenero e lo zucchero;

Considerando, per quanto concerne il grano tenero contenuto nei biscotti e nelle cialde, che è il caso di ritenere, quando i prodotti in questione sono esportati nella Repubblica federale di Germania in provenienza :

— dall'Unione economica belgo-lussemburghese, il prezzo di entrata medio per i mesi da dicembre 1965 a febbraio 1966, diminuito di un aiuto di 220 FB accordato alla consumazione dei prodotti in questione, cioè 296,33 FB, 23,71 DM per 100 kg di grano,

— dalla Repubblica francese, il prezzo indicativo medio per i mesi da dicembre 1965 a febbraio 1966, cioè 52,23 FF, cioè 42,32 DM per 100 kg di grano,

— dalla Repubblica italiana, il corso mondiale medio calcolato per i mesi da maggio a ottobre 1965, aumentato del prelievo fissato a norma dell'articolo 10 del Trattato della C.E.E., cioè 6.483 Lit., 41,49 DM per 100 kg di grano,

— dal Regno dei Paesi Bassi, il corso mondiale medio, calcolato per i mesi da maggio a ottobre 1965, cioè 23,41 Fl., cioè 25,87 DM per 100 kg di grano;

Considerando che il prezzo indicativo medio del grano tenero praticato nella Repubblica federale di Germania per la zona la più deficitaria ammonta, per i mesi da dicembre 1965 a febbraio 1966, a 49,69 DM per 100 kg di grano;

Considerando, per quanto riguarda lo zucchero contenuto nelle merci in questione, che, tenuto conto della diminuzione verificatasi sul mercato mondiale dello zucchero, è opportuno prendere in considerazione, quando tali merci sono esportate nella Repubblica federale di Germania, in provenienza :

— dalla Repubblica francese e dalla Repubblica italiana, il corso mondiale medio dello zucchero, calcolato per i mesi da settembre a novembre 1965, maggiorato del prelievo di compensazione fissato a norma dell'articolo 10, paragrafo 2, del Trattato, che, tenuto conto della media delle quotazioni dello zucchero bianco alla borsa di Parigi durante il citato periodo, è di un prelievo pari al 75 % del dazio dell'80 % previsto dalla tariffa doganale comune, il prezzo così determinato è di 43,79 DM, 5.544 Lit., cioè 35,48 DM per 100 kg di zucchero;

— dall'Unione economica belgo-lussemburghese, un prezzo medio di cessione per l'esportazione negli altri paesi membri che, per il periodo da settembre a novembre 1965 è di 509,52 FB pari a 40,76 DM per 100 kg di zucchero;

— dal Regno dei Paesi Bassi, il prezzo praticato da questo Stato membro sul proprio mercato per lo zucchero destinato alla fabbricazione di merci da esportare negli altri Stati membri, il cui livello medio, per il periodo da settembre a novembre 1965, è di 30,05 Fl. pari a 33,20 DM per 100 kg di zucchero;

Considerando che il prezzo interno dello zucchero nella Repubblica federale di Germania è di 94,50 DM per 100 kg;

Considerando che i prezzi medi praticati per 100 kg di biscotti e cialde, resi franco frontiera, non sdoganati, ammontano per i mesi da gennaio a settembre 1965, all'importazione della Repubblica federale di Germania, in provenienza :

— dall'Unione economica belgo-lussemburghese, a 288,53 DM,

— dalla Repubblica francese, a 365,52 DM,

— dalla Repubblica italiana, a 303,34 DM,

— dal Regno dei Paesi Bassi, a 198,18 DM;

Considerando che il grano tenero e lo zucchero sono contenuti nei biscotti e nelle cialde in proporzioni variabili secondo la specie di tali prodotti; che, tuttavia, i prodotti importati nella Repubblica federale di Germania possono essere classificati secondo la quantità di grano tenero e di zucchero contenuto, nelle categorie della tabella di cui qui sotto, e che è il caso di calcolare l'incidenza della disparità dei prezzi delle materie prime per ciascuna di tali categorie in base ai dati di fatto di cui sopra;

Considerando che il dazio doganale del 10,5 %, applicato dalla Repubblica federale di Germania nel 1965 all'importazione dei prodotti in questione in provenienza dagli altri Stati membri, viene ridotto del 10 % del dazio di base a partire dal 1° gennaio 1966 e ammonta in conseguenza a 7 % del prezzo franco frontiera di tali prodotti;

Considerando che tale protezione doganale è inferiore alla somma dell'incidenza della differenza tra i costi effettivi dei prodotti agricoli in questione negli Stati membri e nella Repubblica federale di Germania, e dell'importo del 2,5 % destinato alla protezione dell'industria produttiva dello Stato membro importatore;

Categorie	Composizioni dei prodotti (in %)		Disparità dei prezzi (Dq)							Totale Dq			
			Grano tenero				Zucchero						
	Grano tenero	Zucchero	Francia	Italia	U.E.B.L.	Paesi Bassi	Francia/ Italia	U.E.B.L.	Paesi Bassi	Francia	Italia	U.E.B.L.	Paesi Bassi
1	Fino a 70 incluso (60)	fino a 5 incluso (5)	4,42	4,92	15,59	14,29	2,95	2,69	3,06	7,37	7,87	18,28	17,35
2	Da 70 escluso a 100 incluso (85)	fino a 5 incluso (5)	6,26	6,97	22,08	20,25	2,95	2,69	3,06	9,21	9,92	24,77	23,31
3	Più di 100 (100)	fino a 5 incluso (5)	7,37	8,20	25,98	23,82	2,95	2,69	3,06	10,32	11,15	28,67	26,88
4	Fino a 70 incluso (60)	più di 5 (25)	4,42	4,92	15,59	14,29	14,75	13,43	15,32	19,17	19,67	29,02	29,61
5	Da 70 escluso a 100 incluso (85)	più di 5 (25)	6,26	6,97	22,08	20,25	14,75	13,43	15,32	21,01	21,72	35,51	35,57
6	Più di 100 (100)	più di 5 (25)	7,37	8,20	25,98	23,82	14,75	13,43	15,32	22,12	22,95	39,41	39,14

Considerando che è stato dimostrato dalle decisioni precedenti della Commissione che, nel passato e in mancanza di tasse di compensazione, tali disparità hanno causato un aumento delle importazioni tali da mettere in pericolo le industrie produttrici dei prodotti in questione nello Stato membro importatore; che, d'altronde, le opinioni espresse dagli Stati membri consultati il 15 ottobre 1965 ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1, della prima decisione precitata del Consiglio del 4 aprile 1962, hanno dimostrato che le industrie produttrici dei prodotti in questione nello Stato membro richiedente sarebbero nuovamente messe in pericolo dalla concorrenza delle stesse industrie degli altri Stati membri se non si riscuotessero più le tasse di compensazione;

Considerando che la Commissione non dispone di alcun elemento che permetterebbe di concludere che le tasse fissate in conformità alla tabella qui appresso sono tali da sfavorire le esportazioni di uno Stato membro per rapporto a quelle degli altri;

Considerando che è il caso di salvaguardare una preferenza comunitaria, rispettando tuttavia gli impegni presi in seno al G.A.T.T.; che la misura più adeguata che permette di adempire a questi due obblighi consiste nella riscossione da parte della Repubblica federale di Germania, per quanto riguarda tutte le categorie contemplate, di una tassa di compensazione dell'importo uguale a quello della tassa più elevata nei confronti di uno Stato membro, ridotta in maniera tale da non modificare sensibilmente la protezione applicata attualmente all'importazione degli stessi prodotti dai paesi terzi e non superando il dazio addizionale che la Comunità, durante gli ultimi negoziati tariffari, si è riservata di riscuotere in aggiunta al dazio doganale applicabile ai paesi terzi;

Considerando che risulta dai dazi qui appresso indicati che gli elementi presi in considerazione per fissare le tasse di compensazione, la cui riscossione è stata autorizzata con la decisione della Commissione sopraesaminata del 6 novembre 1964, hanno subito sensibili modifiche e necessitano di una messa a punto; che, d'altra parte, la riscossione di tasse di compensazione deve essere estesa alle importazioni di biscotti e cialde dalla Repubblica francese e dalla Repubblica italiana; che, tenuto conto dell'importanza delle modifiche che, per tale motivo, sarebbe il caso di apportare alle disposizioni della sopraesaminata decisione del 6 novembre 1964, sembra opportuno abrogare tale decisione e rimpiazzarla con una nuova decisione che tenga conto di tali elementi nuovi;

Considerando che la prima decisione del Consiglio del 4 aprile 1962, prorogata e modificata ultimamente con decisione del 26 ottobre 1965, non sarà più applicabile a partire dal 30 giugno 1966; che è il caso, in conseguenza, di limitare al 30 giugno 1966 incluso la durata di validità della presente decisione, senza pregiudicare la sua abrogazione o le eventuali modifiche che la Commissione potrebbe essere indotta ad apportare a una qualunque delle sue disposizioni prima di tale data,

HA PRESO LA SEGUENTE DECISIONE :

Articolo 1

La Repubblica federale di Germania è autorizzata, nelle condizioni indicate qui sotto, a riscuotere tasse di compensazione all'importazione di biscotti e cialde (posizione ex 19.08 della tariffa doganale

comune) in provenienza dal Regno del Belgio, dalla Repubblica francese, dalla Repubblica italiana, dal Granducato del Lussemburgo e dal Regno dei Paesi Bassi, a meno che gli Stati membri esportatori non applichino la tassa all'esportazione, e a condizione di riscuotere una tassa all'importazione di tali prodotti in provenienza dai paesi terzi.

Articolo 2

Le tasse di compensazione, esaminate all'articolo 1 di cui sopra, sono fissate, secondo le categorie a cui si riferiscono e secondo che siano riscosse all'importazione o all'esportazione, agli importi indicati nella tabella qui sotto :

Categorie	Composizione dei prodotti (in %)		Importo della tassa								
	Grano tenero	Zucchero	U.E.B.L.		Paesi Bassi		Francia		Italia		Paesi terzi
			Import. DM/ 100 kg	Esport. FB/ 100 kg	Import. DM/ 100 kg	Esport. Fl./ 100 kg	Import. DM/ 100 kg	Esport. FF/ 100 kg	Import. DM/ 100 kg	Esport. Lit./ 100 kg	Import. DM/ 100 kg
1	fino a 70 incluso (60)	fino a 5 incluso (5)	5,29	61,80	8,43	7,13	—	—	—	—	1,49
2	da 70 escluso a 100 incluso (85)	fino a 5 incluso (5)	11,78	137,62	14,39	12,17	—	—	—	—	3,62
3	più di 100 (100)	fino a 5 incluso (5)	15,68	183,18	17,96	15,19	—	—	—	—	3,62
4	fino a 70 incluso (60)	più di 5 (25)	16,03	187,27	20,69	17,50	2,72	3,14	6,02	879	13,75
5	da 70 escluso a 100 incluso (85)	più di 5 (25)	22,52	263,08	26,65	22,54	4,56	5,26	8,07	1.178	18,08
6	più di 100 (100)	più di 5 (25)	26,42	308,64	30,22	25,56	5,67	6,54	9,30	1.358	18,08

Articolo 3

Per ciascun prodotto esaminato nella presente decisione, la riscossione da parte della Repubblica federale di Germania della tassa prevista nei confronti di uno degli Stati membri esportatori è subordinata alla condizione che la Repubblica federale di Germania riscuota ugualmente la tassa prevista nei confronti degli altri Stati membri.

Se la Repubblica federale di Germania decide di applicare nei confronti di uno degli Stati membri una tassa meno elevata di quella autorizzata dalla presente decisione, è obbligata a ridurre nella stessa proporzione le tasse previste nei confronti degli altri Stati membri e dei paesi terzi.

Articolo 4

Prima di avvalersi della presente decisione, la Repubblica federale di Germania notifica alla Commissione e agli altri Stati membri interessati la data a partire della quale intende farlo e così pure i montanti delle tasse che vuole applicare quando questi siano inferiori a quelli previsti dalla presente decisione.

Articolo 5

La presente decisione è applicabile fino al 30 giugno 1966 incluso. Essa abroga e rimpiazza la decisione della Commissione del 6 novembre 1964 che autorizza la riscossione di tasse di compensazione nelle importazioni, nella Repubblica federale di Germania, di biscotti e cialde provenienti dagli altri Stati membri.

Articolo 6

La presente decisione è destinata a tutti gli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, 7 febbraio 1966.

Per la Commissione

Il Presidente

Walter HALLSTEIN